



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 16 dicembre 2014

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 13-14-15 dicembre 2014 - Quindicesima giornata andata

Cesena-Fiorentina 1-4
Chievo Verona-Internazionale 0-2
Empoli-Torino 0-0
Genoa-Roma 0-1
Juventus-Sampdoria 1-1
Lazio-Atalanta 3-0
Milan-Napoli 2-0
Palermo-Sassuolo 2-1
Parma-Cagliari 0-0
Udinese-Hellas Verona 1-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 16 dicembre 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 42

1) SERIE A TIM

Gare del 13-14-15 dicembre 2014 - Quindicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

104/292



Gara Soc. GENOA – Soc. ROMA

Il Giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.02 del 15 dicembre 2014) in merito al comportamento tenuto al 48° minuto del secondo tempo dal calciatore **Diego Perotti** (soc. **Genoa**) nei confronti del calciatore **Holebas Jose Lloyd** (soc. **Roma**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore genoano, nell'affollata area di rigore avversaria, mentre il pallone veniva calciato al di fuori dell'area stessa, con un repentino movimento della gamba sinistra colpiva da tergo con un calcio la coscia destra del calciatore giallo-rosso, che si accasciava dolorante al suolo.

Pochi attimi dopo, l'Arbitro decretava la fine della gara senza adottare alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 12.42 del 15 dicembre 2014), il segnalato comportamento "non era stato visto" dagli Ufficiali di gara.

Il gesto compiuto dal Perotti, del tutto avulso dal contesto agonistico per la distanza dal pallone a cui si trovavano entrambi i protagonisti, integra inequivocabilmente, per l'evidente volontarietà e l'energia impressa, gli estremi della "condotta violenta" sanzionata ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall'intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.

Ne consegue l'ammissibilità della "prova televisiva" e la sanzionabilità del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore **Diego Perotti** (soc. **Genoa**), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di **tre giornate** effettive di gara.

* * * * *

Gara Soc. GENOA – Soc. ROMA

Il Giudice sportivo,

premesso che:

nella rituale relazione concernente la gara in oggetto, i collaboratori della Procura federale hanno, tra l'altro, riferito che:

1) al termine della gara, mentre le squadre e gli Ufficiali di gara procedevano al rientro negli spogliatoi, dalla tribuna sovrastante l'ingresso negli spogliatoi stessi, numerosi sostenitori del Genoa effettuavano un nutrito e prolungato lancio di oggetti di varia natura (bottigliette, monete, accendini e così via) all'indirizzo dei calciatori della Roma e degli Ufficiali di gara (nonché degli stessi collaboratori della Procura federale), con concreto pericolo per la loro incolumità;

2) nell'uscire dal recinto di giuoco, il calciatore giallo-rosso Holebas Jose Lloyd indirizzava platealmente al pubblico un gesto provocatorio ed insultante;

3) al rientro negli spogliatoi, il coordinatore degli stewards in servizio nello stadio dichiarava: "al termine della gara mentre insieme ai miei collaboratori tiravo fuori il tunnel di protezione dell'ingresso spogliatoi, venivo aggredito dal tecnico della Roma Rudi Garcia il quale stratonandomi provava a tirarmi uno schiaffo verso il viso, che schivavo senza essere colpito. Subito dopo il sig. Garcia veniva allontanato da persone li presenti. Contemporaneamente un signore con addosso la tuta della Roma a me ignoto stratonava me ed un mio collaboratore, attingendoci anche con uno sputo che colpiva me stesso all'altezza del viso".

Tale dichiarazione trovava un puntuale riscontro nelle analoghe dichiarazioni rese da altri due stewards:

4) successivamente, i collaboratori della Procura federale, al fine di procedere ad una ricognizione fotografica onde identificare il responsabile del deplorabile gesto, richiedevano agli accompagnatori ufficiale della squadra romana di esibire le "tessere di riconoscimento" dei tesserati presenti, ma tale richiesta veniva respinta dichiaratamente "per ordine del direttore generale della Soc. Roma".

La rilevanza disciplinare di tali comportamenti non necessita di ulteriori considerazioni.

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. **Genoa** con l'ammenda di € 30.000,00 e diffida per la condotta violenta dei propri sostenitori ex art. 14 CGS; entità della sanzione attenuata ex art. 13 n. 1 lettere a) e b) per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza;

delibera di sanzionare il calciatore **Holebas Jose Lloyd (Soc Roma)** con la squalifica per **una giornata** effettiva di gara, per aver rivolto platealmente al pubblico un gesto insultante;

delibera di sanzionare l'allenatore **Rudi Garcia (Soc Roma)** con la squalifica per **due giornate** effettive di gara, per condotta aggressiva e intimidatoria nei confronti di uno steward;

delibera di sanzionare la Soc. **Roma** con l'ammenda di € 20.000,00, per avere suoi collaboratori omesso di ottemperare ad una legittima richiesta formulata dai collaboratori della Procura federale per esigenze istruttorie;

manda al Procuratore federale affinché disponga gli opportuni accertamenti onde individuare l'autore dello sputo che ha attinto il volto dello steward.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata sostenitori delle Società **Cesena, Fiorentina, Genoa, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Palermo** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo ed al 16° del secondo tempo, intonato cori insultanti per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

BOTTA MONTERO Ruben Alejandro (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al 27° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa, che reiterava, dopo la consequenziale espulsione, rivolgendosi al Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CANNAVARO Paolo (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CONSIGLI Andrea (Sassuolo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

JANSSON Pontus (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PERIN Mattia (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

VOLTA Massimo (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGOSTINI Alessandro (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ASTORI Davide (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BONUCCI Leonardo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

PEROTTI ALMEIRA Diego (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

PJANIC Miralem (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ROMAGNOLI Alessio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VECINO FALERO Matias (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)

LUCARELLI Alessandro (Parma): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

EL KADDOURI Omar (Torino)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

DI NATALE Antonio (Udinese): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

MORAS Evangelos (Hellas Verona)

PINILLA FERRERA Mauricio (Genoa)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

ACQUAH Afriyie (Parma)

CONTI Daniele (Cagliari)

QUINTA SANZIONE

CASCIONE Emmanuel (Cesena)
GAZZI Alessandro Carl (Torino)
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona)
VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CESAR Bostjan (Chievo Verona)
COPPOLA Manuel (Cesena)
EKDAL Albin (Cagliari)
GABBIADINI Manolo (Sampdoria)
MIGLIACCIO Giulio (Atalanta)
MORETTI Emiliano (Torino)
OKAKA CHUKA Stefano (Sampdoria)
SANTACROCE Fabiano (Parma)
SILVA DUARTE Mario Rui (Empoli)
VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina)

SECONDA SANZIONE

GAZZOLA Marcello (Sassuolo)
GHOULAM Faouzi (Napoli)
IZCO Mariano Julio (Chievo Verona)
VALOTI Mattia (Hellas Verona)

PRIMA SANZIONE

BONERA Daniele (Milan)
DENIS German Gustavo (Atalanta)
GONZALEZ HERNANDEZ Alejandro (Hellas Verona)
LONGO Samuele (Cagliari)
MONTOLIVO Riccardo (Milan)
POLI Andrea (Milan)
REGINI Vasco (Sampdoria)
RISPOLI Andrea (Parma)
ROMERO Sergio German (Sampdoria)
YANGA MBIWA Mapou Nzapali (Roma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

ZAZA Simone (Sassuolo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

COSSU Andrea (Cagliari)

PRIMA SANZIONE

BELOTTI Andrea (Palermo)

BENUSSI Francesco (Hellas Verona)

HANDANOVIC Samir (Internazionale)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALLEGRI Massimiliano (Juventus): per avere, al termine della gara, uscendo dal recinto di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione insultante.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

GASPERINI Gian Piero (Genoa): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro una critica al suo operato in termini irriguardosi continuando quindi, alla ripresa del giuoco, ad impartire disposizioni tecniche alla panchina aggiuntiva dalla tribuna ove si era posizionato dopo l'allontanamento.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

PARATICI Fabio (Juventus): per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, contestato l'operato arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 DICEMBRE 2014

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta